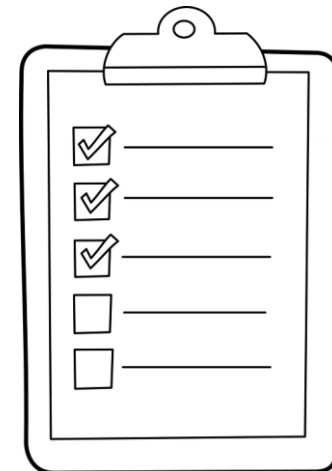




***LA NUOVA FRONTIERA DEL LAVORO AGILE:
LE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E LE CARENZE NORMATIVE
Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità «lavoro agile»***

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ing. Marco Guidetti



- **La normativa di riferimento**
- **Esempi di situazioni di emergenza: indoor – outdoor:**
 - **Sanitaria**
 - **Incendio**
 - **Eventi atmosferici**
- **L'informativa INAIL**
 - **Elementi caratterizzanti**
 - **Criticità**
- **Gestione delle situazioni in ambienti aziendali: siti operativi standard pre e post pandemia - siti in regime di co-working**
- **Gestione delle situazioni in ambienti non prettamente aziendali: siti out-door ed ambienti familiari**
- **Problematiche**

- **La normativa di riferimento Codice Civile**

Art. **2087** (Tutela delle condizioni di lavoro).

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

*Il datore di lavoro deve quindi adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi precipui dell'ambiente di lavoro (pre pandemia: chiaro che fosse l'azienda e i siti operativi correlati), sia quelli derivanti da **fattori esterni e inerenti al luogo (fisico) in cui tale ambiente si trova.***

- **La normativa di riferimento D. Lgs. 81/2017**

Art. 18. Lavoro agile

Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, **promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e **senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro**, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. **La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale**, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

(3)

- **La normativa di riferimento D. Lgs. 81/2017**

Art. 19. *Forma e recesso*

1. **L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto** ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e **disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.** L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

- **La normativa di riferimento D. Lgs. 81/2017**

Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

- **La normativa di riferimento D. Lgs. 81/2008**

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.** *omissis*

- **La normativa di riferimento DPCM**

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del **23 febbraio 2020**, sono emanate misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 al decreto

La normativa di riferimento DPCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **25 febbraio 2020**, all'art. 2, è stabilito che **le modalità di lavoro agile (art 19 D. Lgs. 81/17) sono applicabili, omissis, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali**, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, **nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.**

- **La normativa di riferimento D. Lgs. 81/2008**

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

omissis

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;



- **Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 81/2017 – sito INAIL**

- Avvertenze generali su oneri in capo al datore di lavoro ed al lavoratore (riprendendo l'art 2 del D. Lgs. 81/08)

- **Capitolo 1** - indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in **AMBIENTI OUTDOOR**

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un **comportamento coscienzioso e prudente**, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi

Va seguito il **criterio di ragionevolezza** nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente mantenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;

- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (*tema sviluppato in capitolo 5*);
- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
- **Capitolo 2** - indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in **AMBIENTI INDOOR privati**

Indicazioni di carattere generale relativi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro ed alle condizioni sul tema indoor air quality (temperature, cambio aria, ecc.).

- **Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 81/2017 – sito INAIL**

CAPITOLO 5 - informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”

Indicazioni generali (*indoor e outdoor*):

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura
(non mettere a cuocere la pasta e fare una webcall);
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

**Diligenza del buon
padre di famiglia**

- **Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 81/2017 – sito INAIL**

Comportamento per principio di incendio:

- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (elettricità);
- avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc
- se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua, coperte, estintori, ecc.); (attenzione) - non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;

Diligenza del buon padre di famiglia

- **Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 81/2017 – sito INAIL**
 - se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
 - se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umidi, ecc.

Seguono indicazioni sulla tipologia di estintori (Polvere ABC e CO2) ed istruzioni per l'utilizzo degli estintori



- **Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 81/2017 – sito INAIL**

Indicazioni nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato :

- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, omissis, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.

- CRITICITÀ
- Gestione emergenze indoor – sede aziendale (pre e post pandemia)
 - Gestione emergenze altre sedi aziendali (coworking)
- Gestione emergenze outdoor – ambiente esterno pubblico – ambiente «familiare» –
coworking non strutturato

- **CRITICITÀ**

- **Gestione emergenze indoor – sede aziendale – situazione pre-pandemia**

Piano di Emergenza PRE covid 19:

- **basato sulla presenza certa dell'addetto alla gestione emergenze, componente la squadra di emergenza, fatto salvo impedimenti di salute o di lavoro eccezionali degli addetti**
- **Non prevede la possibilità che i lavoratori svolgano attività in condizioni outdoor a meno di mansioni che lo richiedano**
- **Principio di scrivania statica: ad ogni scrivania con molta probabilità corrisponde una persona che – se nominata e formata – diventa componente della squadra di emergenza e possiamo aspettarci possa intervenire**

Prova di evacuazione con certezza di componenti squadra



- **CRITICITÀ**
 - **Gestione emergenze indoor – sede aziendale**
- **Piano di Emergenza DURANTE E POST covid 19:**



- CRITICITÀ
 - Gestione emergenze indoor – sede aziendale
- La presenza dell'addetto componente la squadra di emergenza dipende anche dalla sottoscrizione del contratto di «lavoro agile» e quindi prima di determinare la squadra di emergenza è opportuno valutare questo aspetto
- Prevedere la possibilità che i lavoratori possano svolgere attività in condizioni outdoor e quindi è necessario valutare misure/informative sul tema
- Principio di scrivania dinamica: ad ogni scrivania potrebbe non corrispondere solo una persona e quindi è necessario monitorare le presenze per assicurare congruità tra presenti (formati) e squadra di emergenza prevista da Piano di Emergenza
- Particolare attenzione dovrà essere adottata per «lavoratori con difficoltà (motorie, visive) per i quali è necessario prevedere componenti dedicati (particolare attenzione per attività aperte al pubblico).

- **CRITICITÀ**

- **Gestione emergenze indoor – sede aziendale – coworking strutturato**

N.B: in caso di coworking possono «condividere» spazi di lavoro per lavoratori di più aziende sia in «orizzontale che in verticale»

- ***Coordinamento tra procedure aziendali e procedure dell'«ospitante» (es. vie di esodo utilizzate da più soggetti). Coordinamento squadre di emergenza multiazienda***
- ***Piano emergenza ad hoc (ad esempio guardiania unica come ricevitore e specificatamente formata alla gestione emergenze)***

Posso trasferire a terzi il problema ma devo fare una attenta mappature delle condizioni operative precedentemente l'occupazione degli spazi (RSPP e referenti dell'ospitante).



- **CRITICITÀ**

- **Gestione emergenze outdoor – ambienti esterni – interni non strutturati**
Comportamenti «di buon senso» da adottare – mutuati da informativa

- ✓ mantenere la **calma**;
- ✓ **togliere tensione** ai dispositivi elettrici ed elettronici in uso;
- ✓ assicurarsi di **conoscere le vie di esodo** e di avere a disposizione una sicura via di fuga;
- ✓ **non usare acqua su apparecchiature elettriche**;
- ✓ nel caso l'incendio raggiunga dimensioni tali da non riuscire a spegnerlo senza mettere a rischio la propria incolumità, **abbandonare immediatamente il locale o l'intera area**;
- ✓ **in presenza di fumo** camminare chinati respirando il meno possibile e proteggere la bocca e il naso con un fazzoletto preferibilmente bagnato;
- ✓ raggiungere un punto di raccolta, **senza usare l'ascensore**;
- ✓ **non allontanarsi dal punto di raccolta prima dell'arrivo dei soccorsi.**

- **CRITICITÀ**

- **Gestione emergenze outdoor – coworking non strutturato**

N.B: per coworking non strutturato in questa presentazione, si intendono quelle situazioni nelle quali più lavoratori condividono spazi lavorativi «familiari» o non «strutturati come ambienti tipo di lavoro» (es. sale dedicate ad assemblee condominiali)

- ***Coordinamento tra procedure aziendali e comportamenti «di buon senso»***
- **Ad esempio mutuando regole già definite da organizzazioni quali Protezione Civile**



- TEMI DA SVILUPPARE
- Ruolo del Datore di Lavoro e Responsabilità definite dal D. lgs. 81/2008 e correlazione con D.Lgs. 81/2017
- Al termine del periodo emergenziale, l'informativa INAIL potrà essere ancora adottata o si tornerà al principio dell'informativa «ad hoc»?
- Formazione specifica non alla mansione (non muta con il contratto) ma alle dinamiche che l'attivazione del contratto individuano (ambiente di lavoro) (indoor – outdoor)
- Diverso approccio alla formazione
- Diverso approccio alla valutazione dei rischi legati alle emergenze

GRAZIE